

CAMERA DEI DEPUTATI N. 895

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NOCE TERESA, DI VITTORIO, SANTI, FOÀ, PESSI, ROASIO, MAGLIETTA, RAVERA CAMILLA, LACONI, MOSCATELLI, LI CAUSI, MASSOLA, CIANCA, BETTOLI, GIOLITTI, GRASSO NICOLOSI ANNA, DEL VECCHIO GUELFI ADA, BEI CIUFOLI ADELE

Annunziata il 14 maggio 1954

Fissazione di un minimo garantito di retribuzione per tutti i lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione trova essenzialmente il suo fondamento nelle gravissime condizioni in cui versano centinaia di migliaia di lavoratori che pur sono regolarmente occupati. La presente proposta di legge, che stabilisce la fissazione di un minimo salariale, non rappresenta, perciò, esclusivamente un atto di riparazione sociale e di giustizia; essa costituisce anche il primo passo per la concreta attuazione dell'articolo 36 della Carta costituzionale che testualmente stabilisce: « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa... ».

È ben noto come la situazione salariale del nostro Paese sia particolarmente precaria; i bassi salari corrisposti ai lavoratori non consentono a questi di far fronte alle necessità della vita — talvolta le più elementari — il cui costo aumenta ogni giorno di più. Ma fra questi salari bassissimi e comunque insufficienti — dato che il costo della vita varia ufficialmente tra le 47 e le 65 mila lire mensili per una famiglia di quattro persone, mentre i salari non raggiungono neanche il 50 per cento di queste cifre — ve ne sono taluni, corrisposti per certe categorie o in determinate zone, che

per la loro avvilita irrisorietà acquistano tutte le caratteristiche di veri e propri salari schiavisti.

Situazioni di questa natura, nonostante l'esistenza di contratti collettivi di lavoro, degli accordi interconfederali, dell'articolo 36 della Costituzione, si determinano, in primo luogo, nelle zone depresse del nostro Paese. È evidente che in queste zone, dove le fonti di lavoro sono sempre scarse e sovente addirittura inesistenti, chi abbia inderogabile necessità di lavorare è indotto a farlo anche a salari di fame. Ma, oltre che dalla indifferibile necessità di trovare lavoro anche se a salari miserrimi, questa situazione è anche determinata dalle pressioni illecite od illegali esercitate in sempre maggior misura dai datori di lavoro che spesso trovano il disinteresse se non l'acquiescenza delle autorità locali.

La corresponsione di salari così bassi non trova, d'altra parte, alcuna giustificazione nella situazione industriale in queste zone. I prezzi, infatti, vengono determinati — per quanto si riferisce al costo della mano d'opera — sulla base delle tariffe stabilite per categoria nei contratti di lavoro, così che anche per quelle costituite nella stragrande maggioranza da donne e da giovani, il costo del lavoro è sempre determinato sulla base delle paghe contrattuali stabilite per gli uomini, onde

salari così bassi non concorrono neppure a determinare più bassi prezzi di vendita.

Va posto ancora nel dovuto rilievo il fatto che questi salari estremamente bassi vengono corrisposti più frequentemente ai lavoratori nelle zone ove l'organizzazione sindacale è ancora debole e dove, allo scopo di evitare il licenziamento o altre rappresaglie, difficilmente i lavoratori si rivolgono ai Sindacati o agli Ispettorati del lavoro.

Questa situazione anticostituzionale, infine, non solo non accenna a cessare, ma si estende sempre di più in funzione, soprattutto, dei licenziamenti massicci verificatisi in alcuni settori e del crescente afflusso nelle città di mano d'opera proveniente dalle campagne in cerca di una occupazione permanente.

Sono questi, in breve, i motivi per i quali abbiamo ritenuto indispensabile approntare la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione; si tratta, in altri termini, di fornire i lavoratori italiani di un efficace strumento giuridico che li tuteli e che garantisca loro la protezione di una legge certa, specie dove non può giungere la protezione del sindacato.

Altro, e non secondario, scopo di questa proposta di legge è anche quello di offrire un valido strumento legislativo al magistrato il quale, già da tempo, ha dovuto affrontare il problema della fissazione della retribuzione minima spettante ai lavoratori non solo nei casi di violazione dei contratti collettivi di lavoro ma anche in carenza di essi e, spesso, in relazione a quanto prescritto dall'articolo 36 della Carta costituzionale. Già nel 1947 la Corte di cassazione (Sezione I, 29 luglio 1947, n. 1218) aveva affermato come « in mancanza di determinazione contrattuale della retribuzione dovuta al prestatore d'opera in un rapporto di lavoro attuato ed esaurito, compete al giudice determinare la misura di tale retribuzione, in conformità degli usi, o delle norme collettive, e in difetto, secondo equità ».

In materia di applicazione dell'articolo 36 della Costituzione un'altra sentenza della Corte di cassazione (Sezione II, 21 febbraio 1952, n. 461) stabilisce come « Il principio della minima retribuzione sufficiente che, per le sue finalità economico-sociali, si inserisce nel quadro dei diritti personali assoluti, è consacrato dall'articolo 36 della Costituzione che ha carattere precettivo ed è di applicazione immediata e diretta. In tema di diritto alla retribuzione, il carattere di inderogabilità di cui è parola nell'articolo 2113 del Codice civile, deriva, oltre che dal carattere suo proprio di assolutezza, dall'articolo 36

già citato che riconosce espressamente al lavoratore un diritto soggettivo alla *minima retribuzione sufficiente*, ad una misura di retribuzione, cioè, che sia proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso idonea ad assicurare a lui e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Una pattuizione che non fosse in armonia con questo principio, non potrebbe sfuggire alla sanazione di nullità e sarebbe demandato al giudice, così come avviene per il caso in cui manchi l'accordo fra le parti, ai sensi dell'articolo 2099, capoverso 1°, del Codice civile, di determinare in concreto la giusta retribuzione; e per assolvere a questo compito le tariffe salariali stabilite dalle Associazioni professionali interessate, offrirebbero il termine più idoneo di riferimento... ».

L'approvazione della proposta di legge in esame, dunque, non solo non contrasta con alcuna norma del nostro ordinamento costituzionale o giuridico, ma si palesa come evidentissima necessità rispetto alle esigenze di una uniforme applicazione della giustizia.

D'altra parte, questa proposta di legge si inquadra perfettamente fra i principi stabiliti fin dal 1928 dall'« Organisation International du Travail » allorché, mediante una convenzione accettata dall'Italia, questa organizzazione invitò i paesi ad essa aderenti a stabilire l'applicazione di metodi di fissazione dei salari minimi.

A questo riguardo, per quanto si riferisce all'Italia, la legge 26 aprile 1930, n. 877 (n. 1215 in *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1930, n. 159) stabilisce che: « piena ed intera esecuzione sia data alla convenzione concernente l'istituzione di metodi di fissazione dei salari minimi ». Parte integrante di questa legge è il testo della Convenzione che all'articolo 1 stabilisce come tutti i membri dell'« O. I. T. » che ratificano la Convenzione stessa, debbano prendere impegno a istituire o a conservare dei metodi che consentano di fissare il livello minimo dei salari (in particolare nell'industria a domicilio) particolarmente dove non esiste un regime efficace per la fissazione dei salari mediante contratti collettivi o altrimenti e dove i salari sono eccezionalmente bassi.

Il principio della fissazione di un minimo salariale garantito, inoltre, è già stato da tempo adottato in Francia; attualmente esso è fissato in ragione di 23.000 franchi per la regione di Parigi e per il resto della Francia a 20.000 franchi.

In Italia, la situazione tragicissima in cui versano centinaia di migliaia di lavoratori,

benché occupati, con le loro famiglie, è ancora oggi troppo spesso ignorata; nel fornire perciò una serie di dati relativi alle retribuzioni corrisposte in talune zone e per i lavoratori di taluni settori di produzione, siamo certi che l'indignazione per l'esistenza di una tale situazione di fatto, indurrà i rappresentanti del popolo italiano a porvi fine, essendo essa evidentemente indegna di un paese civile.

CATEGORIE.

Si tratta, in prevalenza, di categorie ove la manodopera è essenzialmente femminile e dell'ambito delle quali i bassissimi salari corrisposti alle donne influiscono negativamente anche sui salari maschili.

È da notare che in alcuni casi, infatti, particolari situazioni ed esigenze hanno indotto le organizzazioni sindacali a subire la stipulazione di contratti i cui minimi non raggiungono complessivamente le 100 lire per ora.

Operaie specializzate:

	I Zona	II Zona	III Zona	Cuneo
Maestre	698,80	688,80	664 —	638,40
Altre	588 —	579,60	558,80	537,20
Qualificate di 1 ^a categoria	530,60	522 —	503,20	484 —
Qualificate di 2 ^a categoria	519,60	512 —	493,60	474,80
Operaie comuni	501,60	494,40	476,80	458,40
Manovali	474,80	468 —	461,20	434 —
Scopinatrici (media)	392 —	386,40	372,40	358 —

I dati, però, sono quelli dei salari contrattuali; in effetti i salari realmente corrisposti alle lavoratrici sono di gran lunga inferiori. In una filanda di Treviso (città inclusa nella I zona) una filatrice provetta percepisce 500 lire al giorno in luogo delle 588 stabilite dal contratto mentre una scopinatrice, che avrebbe diritto ad un salario di 392 lire percepisce, per nove o dieci ore di lavoro, 180 lire, come è stato denunciato da una operaia di Treviso nel corso della Conferenza nazionale della lavoratrice organizzata a Firenze dalla Confederazione generale italiana del lavoro.

Settore canapa: spagarioli.

A San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), importante centro di produzione di spaghi e corde, gli uomini addetti a queste lavorazioni non percepiscono più di 500 lire per otto ore di lavoro e le donne addette alla fabbricazione delle reti da pesca raggiungono appena le 200 lire.

Trattura della seta.

Un esempio caratteristico, in questo senso, è dato dal settore della trattura della seta regolato, in precedenza, da un contratto del 1947 che prevedeva la corresponsione di salari che raggiungevano le 900 lire per una giornata lavorativa di otto ore. Tale contratto, però, con la scusante della pesantezza determinatasi nel mercato, venne sistematicamente violato negli anni 1949, 1950 e 1951 e si giunse in alcune provincie a corrispondere salari giornalieri di 250 lire.

Questa situazione di sfruttamento non poteva essere tollerata dai lavoratori, che dopo anni di durissima lotta riuscirono a strappare, nel 1952, un nuovo contratto il quale, pur rappresentando un notevolissimo passo in avanti rispetto alla situazione illegale che si era determinata, è caratterizzato dai seguenti salari relativi ad otto ore di lavoro e comprensivi della contingenza e delle quote di rivalutazione:

I Zona	II Zona	III Zona	Cuneo
698,80	688,80	664 —	638,40
588 —	579,60	558,80	537,20
530,60	522 —	503,20	484 —
519,60	512 —	493,60	474,80
501,60	494,40	476,80	458,40
474,80	468 —	461,20	434 —
392 —	386,40	372,40	358 —

Inoltre, addetti al pesante lavoro di far girare le grosse ruote di torsione vi sono circa trecento fanciulli dai sei ai dodici anni di età. Questi fanciulli prestano la loro opera all'aperto, privi di ogni riparo per circa 14 ore al giorno e vengono retribuiti complessivamente con 250 lire.

Riteniamo indispensabile sottolineare che la sola indennità di contingenza per la provincia di Ascoli Piceno ammonta, per le categorie più basse, quella degli operai comuni, a lire 596 al giorno per gli uomini e 516 per le donne. Non solo quindi questi lavoratori vengono defraudati per intero di quanto dovrebbero percepire in base alle tariffe contrattuali, ma non percepiscono neppure, per otto ore di lavoro, quanto ad essi spetterebbe di sola indennità di contingenza.

La lavorazione dei cordai, come è noto, si svolge all'aperto; sia i lavoratori adulti che i fanciulli sono esposti per tutto il giorno alle intemperie e, quando a causa del maltempo la lavorazione non può avere assolutamente

luogo, i lavoratori di San Benedetto del Tronto, compresi i bimbi, devono recuperare il tempo perduto sottoponendosi ad un ritmo infernale di lavoro.

In relazione a questa situazione venne presentata dall'onorevole Teresa Noce ed altri, il 23 ottobre 1951, un'interrogazione al Ministro per l'industria e per il commercio, al Ministro per l'istruzione ed al Ministro del lavoro. Si chiedeva quali provvedimenti sarebbero stati presi per ovviare alle condizioni di lavoro degli spagaroli di San Benedetto del Tronto e, in particolare, che cosa sarebbe stato fatto per il rispetto della legge sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli in quanto non solo i fanciulli non potevano frequentare le scuole, ma la loro stessa salute era minacciata.

Il Ministero del lavoro, facendo propria la tesi degli industriali, rispondeva agli interroganti nei seguenti termini: « Per quanto poi attiene all'allontanamento dei ragazzi inferiori ai 14 anni, caldeggiato dalla Signoria vostra, l'Ispettorato in questione non ha mancato a più riprese di interessarsi al riguardo, ma l'azione espletata ha trovato difficoltà, non solo perchè il lavoro non può dirsi *pesante*, ma perchè si profilavano le proteste degli stessi spagaroli e dei genitori dei ragazzi, nella cui attività molte famiglie di San Benedetto trovano una fonte di sostentamento ». Nella sua risposta il Ministro del lavoro aggiungeva che anche per quanto si riferiva all'istruzione dei fanciulli la situazione doveva considerarsi normale.

Non si è mancato, naturalmente, di far rilevare al Ministero come con la tesi da esso sostenuta si giustificasse la violazione della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli che all'articolo 5 stabilisce il divieto assoluto di adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14 e come non fosse materialmente possibile che i fanciulli medesimi, lavorando circa 14 ore al giorno, potessero frequentare le scuole.

Si precisa inoltre che, essendo stati arbitrariamente considerati lavoratori autonomi, gli spagaroli di San Benedetto del Tronto sono privi di ogni sorta di previdenza.

Industrie alimentari.

Per questo settore industriale riteniamo che siano sufficienti solo alcuni dati per dimostrare in quale tragica situazione vivano i lavoratori e le lavoratrici che vi sono addetti.

A Bari, per esempio, presso la fabbrica dociaria S. I. C. A., numerose ragazze lavorano

dalle 15 alle 16 ore al giorno percependo un salario variante tra le 300 e le 400 lire.

Sempre in provincia di Bari i panettieri, che prestano la loro opera essenzialmente di notte, percepiscono un salario complessivo variante fra le 500 e le 650 lire mentre a norma del contratto collettivo di lavoro dovrebbero percepire oltre 1.000 lire.

Ma le condizioni di lavoro più tragiche, forse, sono quelle delle lavoratrici addette alla solforazione delle ciliege. Il loro lavoro consiste nel togliere il nocciolo da quella frutta per poi conservarla nel liquido solforato che ne consente la conservazione. Questo lavoro, naturalmente, è particolarmente nocivo in quanto i vapori che si sprigionano dal liquido utilizzato per la conservazione delle ciliege, vengono aspirati dalle lavoratrici.

Le addette a questa lavorazione percepiscono nel Nolano (Napoli) un salario giornaliero di 450-550 lire, mentre quelle che prestano la loro attività in provincia di Bari ricevono un salario che varia dalle 270 alle 380 lire. Riteniamo indispensabile sottolineare che, a norma del contratto collettivo di lavoro, esse dovrebbero invece percepire 795 o 755 lire per otto ore di lavoro. Ma gli orari delle solforatrici di ciliege raggiungono sempre le dieci ore per giorno; anche la legge sull'orario di lavoro viene quindi, in questo settore, come in genere in tutti quelli dell'industria alimentare, quasi permanentemente violata.

Abbigliamento.

In questo settore le violazioni alle norme contrattuali hanno acquistato un'estensione notevolissima, ma particolare rilievo, fra le altre, ci pare meritino quelle che si verificano in una serie di aziende napoletane che lavorano esclusivamente per forniture militari allo Stato. In queste fabbriche il contratto collettivo di lavoro non viene applicato e i salari, per dieci o dodici ore di lavoro al giorno, variano dalle 250 alle 500 lire; in genere viene violata la legge sulla tutela della maternità e le condizioni di lavoro sono penosissime. Fra le aziende che, pur lavorando per lo Stato non rispettano il contratto di lavoro, citiamo quelle di Palombo Adolfo, Palombo Alberto, Lippolis Francesco, Salerno Luigi, Di Nocera Gennaro, Sgambati Costantino e la ditta Nocera a Casoria.

Una tale situazione, nell'industria dell'abbigliamento, non è caratteristica però esclusivamente dell'Italia meridionale. Come avremo occasione di dimostrare essa si estende a tutto il nostro paese.

Riteniamo utile sottolineare, inoltre, che nell'industria dell'abbigliamento si va estendendo sempre di più la forma del lavoro a domicilio con danno gravissimo, oltre che per le maestranze, anche per l'economia della Nazione. I salari che vengono corrisposti alle lavoranti a domicilio non possono non suscitare un senso di profonda indignazione. Le trecciaiole di Firenze, ad esempio, giustamente famose per la loro arte nell'intrecciare la paglia, vengono retribuite, in alcuni casi, con salari di lire 70 per giorno; in una situazione di poco migliore si trovano le trecciaiole di Marostica (Vicenza), di Carpi (Modena) e del Reggiano.

In una situazione di questa natura assume carattere quasi grottesco la pretesa della Finanza che a Carpi intendeva multare le lavoranti a domicilio per il mancato pagamento delle tasse.

Industria chimica.

Il 30 per cento circa della manodopera impiegata nell'industria chimica è femminile, ma tale percentuale, nel settore delle fibre tessili artificiali, supera invece il 42 per cento. Alcuni fra i salari vigenti attualmente in questo settore possono costituire un utile elemento informativo circa le condizioni di vita di questi lavoratori; i salari che seguono sono comprensivi della paga base per otto ore di lavoro, quote di rivalutazione e indennità di contingenza (per la città di Roma) e caro-pane:

Donna 2 ^a categoria 18-20 anni	. L. 766,40
Donne 2 ^a categoria 16-18 anni	. » 686,70
Donne 3 ^a categoria 18-20 anni	. » 720,40
Donne 3 ^a categoria 16-18 anni	. » 646,50
Donne sotto i 16 anni » 532,60
Manovale comune 16-18 anni » 763,90
Ragazzi sotto i 16 anni » 536 —

Impiegate:

3 ^a categoria A sotto i 17 anni	. L. 20.353
3 ^a categoria B dai 18 ai 19 anni.	. » 20.265
3 ^a categoria B dai 17 ai 18 anni.	. » 18.515
3 ^a categoria B sotto i 17 anni	. » 17.526

Molto spesso però questi salari non vengono neppure corrisposti, mentre sempre più intense si vanno facendo le forme di supersfruttamento.

Riteniamo utile porre nel dovuto rilievo come da oltre un anno i lavoratori chimici di tutti i settori stiano lottando per il rinnovo e il miglioramento del contratto di lavoro sia per quanto si riferisce alla parte normativa sia per quanto concerne quella salariale.

Lavorazione del tabacco.

Circa 100.000 donne in Italia sono addette alla lavorazione della foglia del tabacco alle dipendenze di concessionari speciali, ai quali lo Stato affida una prima lavorazione di quel tabacco che poi acquista per l'uso dei Monopoli. Le condizioni di lavoro delle tabacchine sono fra le più penose e malsane; la polvere di tabacco che si sprigiona nel corso della lavorazione, intacca profondamente la salute di queste lavoratrici tanto che presso il Sanatorio di Lecce due terzi delle ricoverate è costituito da tabacchine.

I salari corrisposti a queste lavoratrici sono estremamente bassi. L'orario di lavoro previsto contrattualmente è di 7 ore al giorno. La media salariale per le donne si aggira intorno alle 500 lire e tale situazione di sottoretribuzione si ripercuote, notevolmente, anche sui salari corrisposti alle maestranze maschili; per gli uomini, infatti, la retribuzione media si aggira intorno alle 600 lire al giorno.

In occasione del rinnovo annuale del contratto di lavoro, le lavoratrici della foglia del tabacco sono generalmente costrette a scendere in lotta e solo grazie ai duri sacrifici sopportati nel corso degli scioperi esse hanno potuto ottenere i salari attualmente vigenti.

Mentre le tabacchine si dibattono a causa dei miserrimi salari, in una tanto tragica situazione, i concessionari speciali — loro datori di lavoro — realizzano ogni anno un guadagno di circa 20 miliardi, mentre lo Stato, a sua volta, ricava dal Monopolio dei tabacchi entrate di circa 250 miliardi per anno.

ZONE.

La gravissima situazione di sottoretribuzione esistente in alcune categorie non deve, però, lasciar supporre che solo nelle zone ove esse sono prevalentemente concentrate si riscontri una condizione di particolare e diffusa miseria.

È purtroppo tristemente noto che alcune zone del nostro paese sono affette da una forma di miseria endemica e che, nell'ambito di esse — così come avemmo occasione di accennare — la mancanza pressoché assoluta di fonti di lavoro induce i lavoratori a prestare la loro opera a salari miserrimi e degradanti senza che questo loro sacrificio arrechi, fra l'altro, beneficio ad altri che non siano quegli industriali che ne approfittano.

Fra queste zone, indubbiamente, ve ne sono talune che non possono non richiamare

l'attenzione dei rappresentanti del popolo e la cui situazione, nel campo delle retribuzioni, riteniamo utile esaminare sia pure brevemente.

Il Mezzogiorno.

È un fatto incontestabile che, ove si eccettuino alcuni grandi complessi industriali, in tutte le fabbriche del Mezzogiorno e delle Isole i salari contrattuali non vengono rispettati. È da notare, inoltre, che rispetto ai salari contrattuali vigenti per l'Italia settentrionale e centrale, quelli del Mezzogiorno presentano uno scarto in meno di circa il 15 per cento per gli uomini e del 35 per cento circa per le donne.

Nonostante ciò, come detto, i salari contrattuali non vengono rispettati e quelli realmente corrisposti ai manovali dell'industria si aggirano, come media, intorno alle 600 lire; quelli delle donne, invece, intorno alle 500.

	1938	1949	1950	1951	1952	1953
Italia meridionale e insulare . .	79.537	80.148	94.158	109.139	145.457	171.162
Italia settentrionale e centrale .	353.001	342.217	397.304	430.983	497.290	529.626
Italia . . .	<u>432.538</u>	<u>422.365</u>	<u>491.462</u>	<u>540.122</u>	<u>642.747</u>	<u>701.588</u>

Come è facile rilevare, il numero degli infortuni nel Mezzogiorno rispetto a quello degli infortuni verificatisi in tutto il paese è passato dal 19 per cento nel 1949 al 25 per cento circa nel 1953.

La gravità del fenomeno della sottoretribuzione nell'Italia meridionale può essere rilevata valutando alcuni esempi che la caratterizzano.

La situazione salariale a Napoli e nella provincia è tale da far comprendere perché le condizioni di vita di quei lavoratori siano tanto misere e perché, sempre più sovente, quei lavoratori scendano in lotta per rivendicare salari più rispondenti al costo della vita.

In sedici vetrerie della provincia di Napoli le lavoratrici percepiscono un salario di 400 lire al giorno in luogo delle 800 che sono garantite loro dal contratto collettivo di lavoro; le lavoratrici ceramiste, nella stragrande maggioranza dei casi, percepiscono per 8-10 ore di lavoro un salario che varia dalle 200 alle 600 lire.

Per le lavoratrici conserviere, la cui attività è prevalentemente stagionale, raramente viene applicato il contratto di lavoro. Le lavoratrici superiori ai 20 anni, ad esempio, che prestano la loro attività presso la ditta Pinna, ricevono un salario-orario di 50 lire; in altre aziende vengono immesse nella pro-

La recente inchiesta parlamentare sulla miseria ha posto in luce, sempre per quanto si riferisce al Mezzogiorno e alle Isole, alcune situazioni di tale gravità che nulla deve essere trascurato per modificarle a beneficio di coloro che in esse si dibattono e, in definitiva, a beneficio dell'intera comunità.

Nell'Italia meridionale, ad esempio, il 55,9 per cento delle famiglie non consuma carne neppure una volta alla settimana e nelle Isole tale percentuale sale al 56,9 per cento.

Conseguenza di questa situazione di miseria è la denutrizione dei lavoratori, causata dalla sottoalimentazione; questa condizione, naturalmente, sia pure congiuntamente ad altri fattori, mina la resistenza del lavoratore allo sforzo ed è causa non secondaria dell'incremento degli infortuni sul lavoro, l'andamento dei quali, secondo i dati ufficiali forniti dall'I. N. A. I. L., è il seguente:

duzione bimbe dai 12 ai 14 anni che vengono retribuite con un salario-orario di 20-25 lire.

Le lavoratrici ortofrutticole di San'Antonio, addette alla lavorazione delle noci, per dieci ore di lavoro percepiscono 350 lire; se poi lavorano a cottimo guadagnano lire 9,20 per ogni chilo di noci e quando, dopo un lavoro estenuante durato oltre dieci ore, ne hanno lavorato 40 chili, percepiscono 368 lire. Per raggiungere il salario fissato dal contratto, queste lavoratrici dovrebbero rompere e selezionare 80 chili di noci.

Nel settore tessile, la ditta Palomba, violando il contratto di lavoro, ha pagato in meno, nel corso di un anno, alle 210 operaie la somma di 23.583.000 lire.

A Salerno e nella provincia, la situazione nel campo delle retribuzioni non è certo più florida. A Pontecagnano, Nocera Inferiore, Pagani, Scafati, Angri, San Valentino Torio, le lavoratrici addette ai magazzini di esportazione dei prodotti ortofrutticoli vengono paurosamente sfruttate. Il loro lavoro ha carattere stagionale e l'orario di lavoro si protrae spesso dalle 5,30 del mattino fino alle 22; compito di queste lavoratrici è quello di scegliere le frutta e le verdure per poi incartarle e impacchettarle. Questo lavoro che dura, come detto, dalle 16 alle 17 ore al giorno, viene retribuito alle lavoratrici superiori ai 20 anni con salari

che variano dalle 500 alle 600 lire e alle ragazze inferiori ai venti anni, con 350-400 lire.

Neppure nel settore dell'edilizia il contratto collettivo di lavoro viene rispettato e specie nella zona meridionale della provincia di Salerno raramente vengono corrisposti salari superiori alle 600 lire al giorno.

In provincia di Caserta, le lavoratrici tessili sono retribuite con salari che variano dalle 400 alle 500 lire al giorno con evidente violazione del contratto di lavoro; queste lavoratrici hanno dichiarato di non poter quasi mai acquistare carne e che il loro vitto si basa essenzialmente sul pane e sulle verdure.

A Cropani Marina (Catanzaro) le lavoratrici del Linificio e Canapificio Meridionale sono state costrette allo sciopero a causa dello sfruttamento cui sono sottoposte. Si tratta in generale di ragazze dai 15 ai 20 anni che percepiscono salari giornalieri che giungono ad un massimo di 360 lire.

Non migliore è la situazione delle lavoratrici tessili di Cetraro (Cosenza) che prestano la propria attività presso lo stabilimento Faini. A queste ragazze vengono corrisposti salari che variano dalle 250 lire alle 400 lire giornalieri e spesso, sulle buste-paga, risultano effettuate trattenute per multe che mai furono contestate alle lavoratrici; pressoché in tutti sono stati gli interventi dell'Ufficio del lavoro sollecitati dalle Organizzazioni sindacali.

A Bovalino Marittima si sta diffondendo l'uso di far firmare un foglio in bianco al lavoratore al momento dell'assunzione. Una ditta che corrispondeva ad un lavoratore 450 lire al giorno di salario, ha utilizzato la firma carpi-tagli al momento dell'assunzione per procurarsi una ricevuta liberatoria nella quale oltre a dichiararsi soddisfatto di ogni suo avere, il lavoratore ringraziava la ditta per averlo assunto al lavoro.

Per un esame delle tragiche condizioni di miseria delle Isole, riteniamo sufficiente rimandare alla monografia relativa alla mortalità infantile in Sicilia pubblicata nel IX volume degli *Atti della inchiesta parlamentare sulla miseria*; non possiamo, però, fare a meno di ricordare il caso di quei ragazzi siciliani addetti, nell'industria della distillazione, al carico e allo scarico dei sacchi. Si tratta di ragazzi di 14 anni o poco più costretti a sollevare pesi di 35 o 40 chili e retribuiti con 200 o 300 lire al giorno.

Ad Agrigento, inoltre, dove i lavoratori addetti alle cosiddette gabelle percepiscono un salario di 500-600 lire al giorno lo stesso Ufficio del lavoro ha segnalato alla Commissione parlamentare la frequente violazione dei

contratti di lavoro anche nel settore industriale e specie nell'industria edilizia.

In Sardegna molti giovani minatori del bacino metallifero percepiscono per una giornata del loro durissimo lavoro un salario di 750 lire.

Gli esempi potrebbero continuare numerosissimi, ma come dato riassuntivo di una situazione che la proposta di legge in esame potrebbe almeno lenire, vogliamo ricordare che, nonostante i bassissimi salari corrisposti in tutta Italia e nonostante che il reddito *pro capite* in Italia sia uno dei più bassi fra quelli dei paesi civili, considerato pari a 100 l'indice del reddito *pro capite* per tutto il territorio nazionale, quello degli abitanti dell'Italia meridionale e delle Isole è pari a circa 58 (vedi *Atti della Commissione parlamentare sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla*; volume I, relazione generale, pagine 34-44).

Un quadro, poi, delle condizioni di vita delle lavoratrici dell'Italia meridionale è emerso in tutta la sua tragica crudezza dai lavori della già citata Conferenza nazionale delle lavoratrici che ha avuto luogo a Firenze.

Altre zone.

Ma la tragica situazione dei lavoratori dell'industria del Mezzogiorno e delle Isole non deve lasciar ritenere che solo quella parte d'Italia riceverebbe un beneficio immediato dall'approvazione della presente proposta di legge.

In effetti, nel nostro Paese sono purtroppo numerose le zone in cui vengono corrisposti salari irrisori e, fra queste, in particolare, il Veneto e alcune zone della Lombardia e del Piemonte.

I danni gravissimi causati dall'esistenza di queste zone, scarsamente industrializzate e talvolta pressoché prive di terreno adatto alla coltivazione, si ripercuotono negativamente sul mercato del lavoro sia nell'ambito delle zone stesse sia in quello delle zone limitrofe le quali vedono affluire masse sempre più numerose di lavoratori in cerca di una occupazione che garantisca loro un salario che soddisfi almeno le esigenze più elementari della vita. È questa una delle cause fondamentali del fenomeno di spopolazione che si determina in alcune di queste zone (Cuneense, Veneto, Val Camonica), fenomeno che, ben lungi dal risolvere alcun problema, ne crea o aggrava altri già di per se stessi estremamente acuti.

Per quanto si riferisce in modo particolare a Cuneo, rimandiamo alla tabella relativa ai

salari corrisposti nel settore della trattura della seta. In provincia di Cuneo, proprio per le sue caratteristiche, e a causa delle pressioni che gli industriali sono in grado di esercitare, le tariffe contrattuali per il settore segnalato sono più basse che in tutte le altre zone d'Italia, compreso il Meridione.

La situazione del Veneto può essere, agli effetti della sottoretribuzione, caratterizzata dai seguenti esempi: in tutti i cotonifici le donne aventi la qualifica di manovali specializzati percepiscono salari sempre inferiori alle 800 lire giornaliere, mentre numerosissime sono anche le violazioni contrattuali, nel settore della torcitura della seta, inoltre, la ditta Sigismondo Piva di Valdobbiadene (Treviso) ha imposto alle maestranze un contratto aziendale che prevede una retribuzione per tutte le lavoratrici di lire 630 al giorno per 8 ore di lavoro.

A Vicenza, in alcune decine di fabbriche orafe, ragazze di 12 o 13 anni vengono adibite in ambienti malsani, ad un lavoro che dura dalle 10 alle 11 ore. I salari corrisposti, non

Donne oltre i 20 anni:

1 ^a categoria	L. 88,70	orarie, paga complessiva
2 ^a »	» 83,75	» »
3 ^a »	» 79,75	» »
Donne dai 18 ai 20 anni	» 67,50	» »
Donne dai 16 ai 18 anni	» 62,00	» »
Uomini dai 16 ai 18 anni	» 88,00	» »

A titolo informativo indichiamo una serie di Aziende che praticano i salari esposti facendo presente che in altre fabbriche i lavoratori vengono retribuiti con salari ancora più miseri:

- Italsuisse, con sede a Carobbio;
- N. B. Finazzi, con sede a Chiuduno;
- Facchers, con sede a Grumello;
- Valli, con sede in Credaro;
- Valota, con sede in Villongo;
- Farestese, con sede in Foresto;
- Bonetti, con sede in Adrara;
- Foglieni, con sede in Telgate;
- Meloni, con sede in Calcinatè;
- Bonetti, con sede in Telgate.

Si tenga presente che presso queste fabbriche non vengono applicati gli scatti della scala mobile.

Ma quanto avveniva nel laboratorio di tessitura Martini a Pomponesco (Mantova) riteniamo superi ogni limite. Presso questo laboratorio sorto allo scopo di « lenire la disoccupazione femminile », hanno prestato la propria attività quattro bimbe fra gli 11 e i 12 anni e alle lavoratrici sono stati corrisposti i seguenti salari:

solo alle bimbe, ma anche alle lavoratrici adulte, variano dalle 50 alle 60 lire per ora. Sottolineiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi che si tratta di lavoro particolarmente insalubre e che le ragazze di una fabbrica per ben due volte, nel volgere di pochi giorni, sono state ricoverate d'urgenza in ospedale in preda a gravi sintomi di avvelenamento.

Anche in alcune zone della Lombardia — come detto — il problema della sottoretribuzione assume aspetti particolarmente gravi e il susseguirsi di licenziamenti in alcuni settori (metalmecanico, tessile) non contribuisce certo ad un miglioramento della situazione che viene utilizzata sovente dagli industriali per imporre salari di fame.

Vogliamo sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi due esempi: uno relativo ai bottonifici della Val Cannobbio (Bergamo), l'altro ad uno pseudo laboratorio di tessitura, ma vero carcere, in provincia di Mantova.

Nei bottonifici della Val Cannobbio (Bergamo) i salari corrisposti ai lavoratori sono i seguenti:

Savazzi Lucia, tessitrice di 16 anni che forniva una produzione di 30 metri di stoffa al giorno, ha percepito un salario di lire 2.500 per quindici giorni di lavoro.

Zanoni Amelia, tessitrice di 17 anni che dava una produzione di 20 metri di stoffa al giorno, ha ricevuto per ventisei giorni di lavoro un salario complessivo di lire 250, meno, cioè, di lire 10 per ciascuna giornata di lavoro. La lavoratrice rifiutò questo salario insultante.

Savazzi Andreina, filatrice di anni 11 per una quindicina di giorni di lavoro ha percepito complessivamente 600 lire.

Scaroni Angiolina, confezionatrice di 49 anni, ha ricevuto complessivamente 700 lire per quindici giorni di lavoro.

I nominativi citati sono soltanto alcuni; anche le altre lavoratrici hanno però ricevuto salari di questo tipo.

Non mancarono gli onorevoli Teresa Noce, Stella Vecchio e Montanari di interrogare il Ministro del lavoro per sapere quali provvedimenti intendesse prendere nei confronti dei titolari della manifattura Martini a seguito delle violazioni relative alla assunzione di personale senza l'autorizzazione dell'Ufficio di

collocamento, all'assunzione di quattro bimbe, alla mancata corresponsione dell'indennità di caropane e alla violazione del contratto collettivo di lavoro per quanto si riferiva alla corresponsione dei salari dianzi riportati.

Il Ministro del lavoro nel rispondere a questa interrogazione asseriva che relativamente al lavoro prestato dalle bimbe « è dubbio sussistere l'obbligatorietà della richiesta » per l'assunzione tramite l'Ufficio di collocamento in quanto si sarebbe trattato di una impresa a « carattere pressoché familiare ». Comunque l'intervento dei parlamentari e la protesta delle lavoratrici se valse a migliorare di molto la loro situazione, non riuscì però a far raggiungere alle lavoratrici un salario di 800 lire per una giornata lavorativa di otto ore.

Zone dell'Italia centrale.

Il fenomeno della sottoretribuzione non è però neppure limitato a talune zone, esso si ramifica ovunque, contribuendo a creare pericolose situazioni di squilibrio economico che costituiscono permanentemente fomite di pericoli. Anche nell'Italia centrale vi sono numerosi casi che potrebbero essere citati, ma preferiamo riferire solo alcuni dati.

In numerosissime aziende cartotecniche della città di Roma, per esempio, le paghe contrattuali non vengono rispettate.

Allo scatolificio Ponzanè, per un orario settimanale di lavoro di 55 ore e mezzo, il salario per le donne superiori ai venti anni, varia dalle 3.330 alle 5.300. Una sola lavoratrice ha percepito 5.500 lire.

Se si tiene presente che il salario contrattuale, per 48 ore di lavoro settimanale, è di lire 5.218, risulta evidente che a nessuna delle lavoratrici è stato regolarmente retribuito il lavoro straordinario e che, il più delle volte, non è stato neppure rispettato il salario contrattuale.

Sempre nella medesima azienda le ragazze fra i 18 e i 20 anni hanno percepito, per 55 ore e mezzo di lavoro settimanale, salari varianti dalle 3.700 alle 4.240 lire. Il solo trattamento contrattuale per 48 ore di lavoro avrebbe garantito a queste giovani lavoratrici un sala-

iro maggiore. Neppure alle apprendiste di 15 anni è stato corrisposto il giusto salario e per il medesimo orario di lavoro delle loro compagne hanno percepito 1.900 lire.

Lo scatolificio « Risorgimento », con sede in Roma, nel corso di una sola settimana del dicembre del 1953, non rispettando il contratto di lavoro, ha illegalmente trattenuto alle lavoratrici una somma complessiva di 13.699 lire.

Altro caso tipico di eccezionale sfruttamento del lavoro è quello che, con la complicità del Consorzio per l'istruzione tecnica, si effettua nella tessitura cotoniera Jommi di Fermo (Ascoli Piceno). Già da tre anni presso questa tessitura sono stati istituiti corsi biennali di istruzione professionale ai quali sono iscritte una quindicina di giovanette.

Queste giovanette dopo pochissimi mesi vengono adibite alla produzione, di modo che l'Azienda, senza dare loro retribuzione alcuna e pagando solo sei o sette operaie, fa marciare tutti i suoi telai.

Per quanto si riferisce poi alla maestranza salariata, va ricordato come un giovane dai 16 ai 17 anni venga retribuito con sole 400 lire al giorno e che al giovane che svolge le mansioni di capotecnico viene riconosciuta una paga base di lire 25 per ora, mentre per il semplice manovale dell'industria cotoniera il contratto prevede la corresponsione di una paga base di lire 36,75¹

Gli esempi potrebbero continuare numerosi, ma riteniamo che quelli esposti siano già sufficientemente indicativi.

Abbiamo voluto sottoporre agli onorevoli colleghi una brevissima serie di esempi i quali, sia pure di scorcio, saranno certamente serviti a lumeggiare la tragica situazione in cui versano, con le loro famiglie, centinaia di migliaia di lavoratori occupati. A titolo indicativo vogliamo ricordare come, dalla recente inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia, siano emersi, fra gli altri, i dati relativi alle famiglie misere e disagiate il cui capo famiglia risulta appartenente alle categorie degli operai, manovali e subalterni. I dati sono i seguenti:

	Famiglie misere	Percentuale	Famiglie disagiate	Percentuale	Totale	Percentuale
Operaio, manovale	238.000	9	280.000	11	518.000	20
Subalterno	30.000	7	51.000	10	81.000	17
	<u>268.000</u>		<u>331.000</u>		<u>599.000</u>	

(FONTE: *Atti dell'inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia e i suoi mezzi per combatterla*; elaborazione dell'Ufficio Studi F. I. O. T.).

Se si considera che le famiglie aventi come capo famiglia operai, manovali o subalterni, sono in Italia 3.060.000, si constaterà come il 19,57 per cento di esse versino in condizioni di vita avvilenti e degradanti.

Noi riteniamo però che, se grande merito va al Parlamento italiano per avere denunciato le tristi condizioni di vita di tanta parte dei cittadini del nostro Paese, il suo compito non possa e non debba considerarsi esaurito con questo. Meriti di gran lunga maggiore il Parlamento acquisterà se, assolvendo a quelli che sono i suoi compiti precisi, darà vita a quei provvedimenti legislativi che serviranno, almeno, a rendere meno acuta la gravità di quelle situazioni delle quali è stata accertata l'esistenza.

La proposta di legge che presentiamo fissa in 100 lire per ora e in 800 lire al giorno, per otto ore di lavoro, il salario minimo garantito indistintamente a tutti i lavoratori indipendentemente dal loro sesso e dalla loro età.

Una molteplicità di motivi ci hanno indotto a proporre questa cifra come salario minimo garantito. In primo luogo abbiamo ritenuto che il salario debba essere almeno sufficiente al sostentamento dei lavoratori e certamente un salario inferiore — per una giornata lavorativa di otto ore — alle 800 lire al giorno non potrebbe essere sufficiente per il recupero delle energie impiegate nel lavoro. Abbiamo, d'altra parte, esaminato le tragiche conseguenze cui può condurre il regime di sottoalimentazione cui sono costretti oggi ad assoggettarsi tante centinaia di migliaia di lavoratori con le loro famiglie; è evidente che, a prescindere dal pauroso aumento degli infortuni sul lavoro, una tale situazione non può non essere causa di un aumento del tasso di morbilità, di sempre più frequenti assenze dal lavoro e, in particolare, comporterà senza dubbio un aumento di quelle spese per ospedalità, assistenza e beneficenza pagate dallo Stato e dagli Enti locali che, pur rappresentando in cifra assoluta una somma notevole, non sono neppure lontanamente sufficienti a soddisfare le esigenze di quanti oggi si trovano in condizioni di bisogno.

Ma un altro motivo è a fondamento della richiesta di fissazione in 100 lire per ora del salario minimo garantito. In effetti, nelle attuali condizioni della produzione e dei mercati, non esiste alcun lavoro, per quanto poco qualificato esso possa essere, che non valga almeno 100 lire per ora ed è anche per questo che — nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 36 della Carta costituzionale che

garantisce al lavoratore una retribuzione che sia adeguata anche alla qualità del suo lavoro — riteniamo sia giusto stabilire che al di sotto di questo limite salariale la legge imponga non si possa scendere.

Un particolare cenno di chiarimento merita il fatto di aver voluto ribadire il concetto che la giornata lavorativa normale deve essere di 8 ore. In merito non ci sembra superfluo ricordare come il regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, al primo comma dell'articolo 1 stabilisce che « la durata massima normale della giornata di lavoro degli operai e degli impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali, ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non può eccedere le otto ore al giorno e le 48 ore di lavoro settimanale effettivo... ».

Il medesimo decreto-legge all'articolo 5 stabilisce che *in ogni caso* le ore lavorate in più, oltre le otto, debbano essere computate a parte e retribuite come lavoro straordinario. Abbiamo citato nel corso di questa relazione alcuni casi di violazione di queste norme, ma questa forma di sfruttamento del lavoro va estendendosi sempre di più ed è per questo che abbiamo ritenuto opportuno richiamare l'attenzione del Parlamento sulla necessità di ribadire un concetto che già è espresso in una norma di legge vigente.

Per quanto si riferisce all'articolo 2 della presente proposta di legge, è evidente che dovranno applicarsi al salario minimo garantito solo le variazioni in più derivanti dal congegno della scala mobile poiché infatti l'applicazione delle eventuali variazioni in meno intaccherebbe quel minimo salariale che la proposta di legge stessa garantisce indistintamente, e in ogni caso, a tutti i lavoratori.

La presente proposta di legge, in conclusione, si inquadra anche negli impegni assunti dal nostro Paese ratificando la citata Convenzione n. 26 della Organizzazione internazionale del lavoro.

L'approvazione di questa proposta di legge, inoltre, fornirà un validissimo strumento al magistrato sempre più spesso chiamato — a cagione proprio della situazione esposta — a fissare la retribuzione minima spettante ai lavoratori che ad esso si rivolgono.

La proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi assolve, infine, come abbiamo già dichiarato, al compito di attuare concretamente l'articolo 36

della Costituzione italiana che garantisce appunto ai lavoratori un salario « in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa ».

La ragionata limitatezza del minimo fissato, la gravissima situazione alla quale si intende

porre riparo, il profondo senso di giustizia che pervade questa proposta di legge ed il suo perfetto inserimento nell'ambito delle leggi e della Carta costituzionale, ci inducono a sperare che intorno ad essa si raccoglieranno i consensi di tutti i settori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti i lavoratori, indipendentemente dal sesso e dall'età, occupati nell'industria, nel commercio e nell'artigianato, lavoranti a domicilio o presso terzi, non potranno in nessun caso ricevere una retribuzione inferiore alle lire 100 orarie e alle 800 per il normale orario giornaliero di 8 ore, comprensive della pagabase e della contingenza, qualunque sia la misura di questa nelle singole province.

ART. 2.

La retribuzione minima nazionale di lire 100 orarie e di lire 800 giornaliera per otto ore di lavoro, spettante indistintamente a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro qualifica, subirà le variazioni in più derivanti dal congegno della scala mobile.

A questa retribuzione minima, dovranno essere aggiunti, per i lavoratori a cottimo o a norma o in qualunque modo impegnati ad un determinato rendimento, la percentuale ed i guadagni di cottimo fissati dai contratti collettivi per le singole categorie.

ART. 3.

L'articolo 1 non si applica agli apprendisti durante il solo periodo di apprendistato fissato dai contratti collettivi o, in mancanza di questi, dalla legge n. sull'apprendistato. Esso si applica invece ai minori di età, uomini e donne, qualunque sia il lavoro da essi svolto, se sono stati assunti per compiere questo lavoro e non per imparare un mestiere qualificato secondo le norme della legge già citata.

ART. 4.

Le ore lavorate in più delle otto giornaliera devono essere retribuite a parte ed oltre il minimo fissato dall'articolo 1 secondo le maggiorazioni fissate dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali.

ART. 5.

Si considerano salve ed impregiudicate tutte le condizioni di miglior favore comunque stabilite da contratti collettivi od accordi sindacali.

ART. 6.

Ogni pattuizione in deroga alla presente legge deve considerarsi nulla. I datori di lavoro che la trasgrediscono saranno puniti con una multa dalle 10.000 alle 100.000 lire e dovranno corrispondere ai lavoratori defraudati del minimo, tutti gli arretrati dovuti. Parimenti dovranno essere riassunti al lavoro i lavoratori eventualmente licenziati dall'imprenditore per sottrarsi all'applicazione della legge.

ART. 7.

Il Ministero del lavoro emanerà il regolamento della presente legge entro tre mesi dalla sua entrata in vigore. La legge entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.